



**COMUNE DI ATRI**  
PROVINCIA DI TERAMO



Atri, 14/11/2023

Alla

**REGIONE ABRUZZO**

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** Procedimento di autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di coincenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi avviato su istanza della NDT ENERGY Srl, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 208 e L.R. n 45/2007, art. 45, da realizzarsi nella Frazione Casoli, Contrada Straccia, Zona Industriale del Comune di Atri (Te).  
Integrazione al parere espresso dal Comune di Atri al fine della verbalizzazione

Ai fini della chiarezza della verbalizzazione, nel confermare la determinazione non favorevole alla realizzazione del progetto della NDT, più volte resa dal Comune di Atri, nel riportarsi a quanto già annotato in tutti gli scritti inviati in vista delle varie Conferenze di Servizi e/o in ogni altra espressione di parere non favorevole contenuta nei verbali, si richiamano specificatamente i seguenti documenti:

- Richiesta integrazioni del 09.02.2023;
- Parere non favorevole del 13.03.2023 (pubblicato dal Servizio Rifiuti solo nel giugno 2023);
- Integrazione parere non favorevole del 19.06.2023;
- Dichiarazione del Sindaco di parere non favorevole del 20.06.2023;
- Richiesta archiviazione del 20.06.2023;
- Integrazione e determinazione sfavorevole del 05.09.2023;
- Trasmissione e delibera 133 del 12.09.2023;
- Integrazione parere sfavorevole del 13.11.2023.

I detti documenti, in particolare le integrazioni e la determinazione sfavorevole del 05.09.2023, contengono anche le indicazioni per il superamento delle criticità del progetto. Tutte le criticità sollevate dal Comune di Atri sono però rimaste insuperate, non ultime quelle evidenziate con le integrazioni del 13.11.2023. In veste puramente riassuntiva, si sottolinea quanto emerso e precisato dai lavori della Conferenza di Servizi del 13.11.2023, ed in particolare in relazione agli interventi di ARTA. Al riguardo, si sottolinea come le osservazioni effettuate da ARTA in occasione delle precedenti Conferenze di Servizi ed in dettaglio nella seduta del 24.10.2023 non hanno trovato risoluzione nella documentazione e nelle argomentazioni della NDT; dal contraddittorio sono emersi ancora una volta carenze progettuali gravissime. Tra queste, a titolo indicativo e non certo esaustivo, emergono vuoti, incertezze ed incongruenze del progetto, rispetto al trasporto e alle fasi di stoccaggio del polverino (descrizione delle fasi e modalità di trasporto del polverino, ubicazione e natura del "silos" di stoccaggio esistenza dei filtri). Incongruenze e vuoti progettuali emersi anche dal contraddittorio nelle osservazioni fatte alla ditta proponente dal Dr. De Vincentiis, cui la Neodecortech non ha risposto e non ha indicato compiutamente in progetto le soluzioni e le precise ubicazioni di alcuni manufatti (dove sono i silos di stoccaggio? Come avviene il trasporto del polverino? I silos sono due o uno solo? Che tipo di protezione è prevista nella fase di riduzione), le cui domande ancora una volta dimostrano l'assoluta non definitività del progetto. Ancora una volta, in sede di

---

Conferenza di Servizi non viene chiarito ed analizzato il rapporto tra Neodecortech e NDT, soggetti tra i quali transitano i rifiuti; per contro, è stata ammessa la mancanza del manuale di gestione fornito solo in bozza dalla ditta proponente. Insuperate le argomentazioni proposte nei precedenti documenti ai quali si fa totalmente ed integralmente rinvio. Tra le argomentazioni torna il tema dello scarico delle acque. Infine, si ritengono non superati gli aspetti di carattere urbanistico-edilizio. In particolare, si rileva che il lotto sul quale dovrebbe sorgere l'impianto è stato oggetto, in data 16.11.2022, di un atto preliminare di compravendita, con cui la ditta Neodecortech promette di vendere alla NDT Energy una porzione dell'area di proprietà, ove sorge il proprio stabilimento industriale, pari a mq 1215 (come meglio identificata nella planimetria allegata al contratto). Con l'ultima integrazione, il Tecnico progettista, al fine di ottemperare alle prestazioni qualitative minime di cui all'art. 22-23 come da NTA del PRG, individua le aree necessarie a localizzare dette prestazioni su terreno esterno a quello oggetto di compravendita aumentando ingiustificatamente il lotto d'intervento fino a mq 1735. Tale modifica che non risulta supportata da alcun atto di rettifica del contratto di compravendita citato o altro atto palese determina la mancanza di titolo a richiedere tale trasformazione urbanistica che comporta, di fatto, la incompleta conformazione dell'intervento alla normativa urbanistica vigente. A tal proposito, si ricorda che la verifica e l'individuazione delle aree per garantire l'ottemperamento delle prestazioni qualitative, costituisce condizione essenziale per potere accedere alle possibilità offerte dalla norma di zona, la cui mancanza è condizione per l'inattuabilità dell'intervento. Trattandosi di norma specifica che deve essere verificata dal richiedente nell'area oggetto di intervento si ritiene che l'individuazione all'esterno del lotto d'intervento, per giunta senza alcun titolo, costituisce motivo di inammissibilità dell'intervento per mancata conformazione alla normativa urbanistica vigente. Si ribadisce sia il parere urbanistico sfavorevole per mancanza della conformità urbanistica sia la non conformità del progetto presentato dalla proponente con quello oggetto dell'attività istruttoria espletata nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Il Sindaco  
Prof. Piergiorgio Ferretti

Il Responsabile dell'Area II  
Arch. Giovanni Luca Germinario